



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Giosuè Carducci"

Sede legale: Via Don Magni, 2 – 20028 San Vittore Olona (MI)
Direzione: Via XXIV Maggio, 34/36 - 20028 San Vittore Olona (MI)
☎ 0331 516678
✉: miic845001@istruzione.it – miic845001@pec.istruzione.it
🌐: www.icscarducci.edu.it
codice meccanografico: MIIC845001 – C.F. 84004470153

Circ. n. 22 del 27 settembre 2022

Al Personale Scolastico
Ai Genitori
ICS Carducci
San Vittore Olona

Oggetto: Regolamento per la somministrazione di Farmaci Salvavita/Indispensabili in orario scolastico

Premessa

Nel 2005 il Ministero della Salute ed il MIUR hanno emanato le Linee guida che definiscono gli interventi per l'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

La somministrazione dei farmaci agli alunni durante l'orario scolastico può avvenire solo per i farmaci salvavita o indispensabili, dietro specifica richiesta dei genitori corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui l'alunno necessita.

La somministrazione deve essere tale da poter essere effettuata anche da personale non specializzato, pertanto non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione che tale somministrazione non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

La prima somministrazione del farmaco non deve avvenire in ambiente scolastico ad eccezione di specifiche situazioni.

Essa coinvolge, nelle rispettive responsabilità e competenze, le famiglie degli alunni, la scuola, dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA, i servizi sanitari, dai medici di base alle ASL di competenza e gli enti locali.

Adempimenti dei genitori degli alunni

Principalmente sarà cura della famiglia provvedere alla somministrazione del farmaco recandosi presso la scuola per eseguire la terapia. In caso di oggettiva, motivata impossibilità a provvedere direttamente alla somministrazione del farmaco al proprio figlio, i genitori possono effettuare richiesta al dirigente scolastico di somministrazione del farmaco.

I genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) degli alunni che necessitano di somministrazione di farmaco indispensabile/salvavita in orario scolastico devono:

1. rivolgersi al medico curante per il rilascio della Certificazione attestante lo stato di malattia dell'alunno e il relativo Piano Terapeutico, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, in particolare la prescrizione dovrà specificare:

- il nome del farmaco
- la posologia



- la modalità e tempi di somministrazione
 - la modalità di conservazione del farmaco
 - la durata del trattamento
2. presentare al dirigente scolastico la richiesta (sottoscritta da entrambi i genitori) di somministrazione dei farmaci allegando la prescrizione medica di cui al punto precedente.
 3. comunicare con tempestività alla scuola eventuali modifiche relative al protocollo di somministrazione del farmaco in oggetto e produrre la relativa documentazione medica
 4. rifornire con sollecitudine la scuola del farmaco. Fornire due confezioni di farmaco salvavita.
 5. tenere memoria della data di scadenza del farmaco consegnato alla scuola e provvedere tempestivamente alla sua sostituzione nel caso in cui la confezione in deposito abbia superato la data di scadenza
 6. fornire alla scuola in nominativo e il numero di telefono del medico curante/pediatra del minore al fine di organizzare, ove necessario, un incontro illustrativo/formativo con il personale scolastico relativamente alla somministrazione del farmaco e all'applicazione del Piano Terapeutico
 7. fornire alla scuola almeno due numeri di telefono di reperibilità per contatti in caso di urgenza/consulenza
- La richiesta di somministrazione farmaci deve essere rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico e, se necessario, nel corso dello stesso anno scolastico.
- È compito della famiglia fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l'integrità e la sostituzione con nuovo farmaco. Nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola, o ad altro Comune/Provincia, è compito della famiglia informare la scuola che accoglie il bambino o il ragazzo.

Adempimenti del dirigente

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci presentata dai genitori deve:

- individuare all'interno della scuola, un luogo fisico idoneo ove somministrare e conservare i farmaci, che andranno sempre custoditi in armadietto in luogo non accessibile agli alunni o, nel caso, in un frigorifero;
 - concedere, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
 - verificare, nel caso non possa essere assicurata la presenza dei genitori, la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Il personale potrà essere individuato, su base volontaria, in particolare tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e dovrà essere formato-informato sulle modalità di somministrazione del farmaco. A tal proposito è opportuno un incontro con il medico curante dell'alunno; dare formale autorizzazione alla somministrazione del farmaco e consegnarlo agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola, nel locale appositamente individuato. Il farmaco e gli eventuali strumenti saranno forniti dai genitori che provvederanno al loro reintegro;
- individuare, qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei o non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni o nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, attivare collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti assessorati per la salute e per i servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati anche attraverso il ricorso ad enti ed associazioni di volontariato;
- in difetto delle condizioni sopradescritte, dare comunicazione formale e motivata ai genitori e al sindaco del comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
- Nelle more della formazione dei docenti o in assenza di disponibilità di questi ultimi, i genitori stessi o persona dagli stessi individuata e comunicata formalmente alla istituzione scolastica, possono accedere ai locali scolastici per la somministrazione dei farmaci, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Adempimenti del personale scolastico

Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione che tale somministrazione non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica.



Per il codice civile, la gestione ordinaria della emergenza, riguardante sia alunni sani, sia alunni con malattie croniche, va ricondotta al modello di comportamento del cosiddetto "pater familias", cioè secondo criteri di ordinaria e normale diligenza.

Il nostro ordinamento giuridico prevede anche forme di responsabilità per omissione, cioè anche per il mancato compimento di una condotta ritenuta dell'ordinamento come doverosa.

Il codice penale punisce non solo colui che cagiona un evento dannoso ma anche colui che non ha impedito il verificarsi dell'evento dannoso, per "omissione di soccorso".

L'insegnante nello svolgimento della sua attività (ruolo assunto contrattualmente) assume una posizione di garanzia nei confronti dell'alunno e gli spetta l'obbligo di vigilanza.

Tra il personale scolastico viene individuato, su disponibilità, per ciascuna classe in cui è presente un alunno interessato dalla somministrazione, un docente (preferibilmente il docente prevalente) con funzione di "coordinatore organizzativo per la somministrazione dei farmaci" che coadiuva il dirigente scolastico nella individuazione del luogo di conservazione del farmaco, nella predisposizione del Piano di intervento personalizzato per l'alunno (PIP), nei rapporti con la famiglia dell'alunno, nel coordinamento della informazione, nel monitorare la situazione e informare il dirigente in relazione ad eventuali criticità rilevate.

Piano di Intervento Personalizzato

Per ciascun alunno viene redatto un apposito Piano di Intervento Personalizzato (PIP) elaborato e condiviso da tutti i soggetti coinvolti nella tutela dell'alunno: dirigente scolastico, docente coordinatore organizzativo per la somministrazione, medico, genitori.

Il Piano di Intervento Personalizzato viene elaborato sulla base del Piano Terapeutico e deve contenere tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per gestire la somministrazione; il consenso sottoscritto dalla famiglia sull'informazione da dare agli alunni/compagni di classe e al personale interessato, sul locale dove si assisterà l'alunno, sull'autosomministrazione e conservazione del farmaco nello zaino/astuccio del figlio poiché responsabile in modo autonomo dei tempi e modi di tali atti.

In tale consenso la famiglia viene avvisata che l'organizzazione complessiva può essere limitata in particolari e straordinari tempi dalla possibile assenza del personale dichiaratosi disponibile e quindi incaricato della somministrazione: al verificarsi di tali evenienze verrà effettuata la chiamata al numero di emergenza (112) e contattata la famiglia per procedere alla soluzione contingente.

Modifiche o sospensione della terapia

In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il dirigente scolastico e con la famiglia.

Auto-somministrazione

La norma prevede l'auto-somministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con la famiglia, dietro presentazione di certificazione medica.

A tale scopo, l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti per la somministrazione dei farmaci a scuola, anche la dicitura che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola". La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al dirigente scolastico. L'autorizzazione dei genitori all'auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto.



Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico predispone l'autorizzazione con il relativo piano di intervento e gli insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola".

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci

Il docente coordinatore per la somministrazione propone al dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per: la conservazione (di norma l'armadietto dei medicinali che deve essere collocato in luogo sorvegliato e non accessibile agli alunni);

la somministrazione o l'autosomministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l'incolumità dei compagni;

I genitori firmano l'assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.

Modalità di conservazione dei farmaci

I farmaci salvavita/indispensabili verranno identificati e conservati in un apposito armadietto (di norma l'armadietto dei medicinali che deve essere collocato in luogo sorvegliato e non accessibile agli alunni), a disposizione dei genitori dell'allievo e/o del personale scolastico interessato;

Ogni farmaco deve essere consegnato dalla famiglia con identificazione chiara e leggibile del nome e cognome dell'alunno e della classe di appartenenza.

Gestione delle emergenze e comportamento dei docenti e del personale scolastico

In caso di incidenti o situazioni di emergenza, il docente dovrà contattare i servizi di Pronto Soccorso (112), avvertendo contemporaneamente la famiglia; fare ricorso agli addetti del primo soccorso presenti all'interno della scuola.

I docenti presenti e gli addetti al primo soccorso della scuola hanno l'obbligo di prestare, in situazioni di emergenza, soccorso all'allievo, in attesa dei soccorsi esterni (112).

Nelle situazioni di emergenza, più che mai conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione.

È estremamente utile potersi avvalere almeno di due persone:

- una persona per i contatti telefonici:
 - informa il 112 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.
 - chiama i genitori
- una persona per la somministrazione:
 - accudisce l'alunno
 - somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l'apposito protocollo sanitario.

Al momento della chiamata al numero di emergenza (112) il docente/personale scolastico deve informare l'operatore nel caso si tratti di un alunno con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi affinché sia gestito tempestivamente l'intervento.

Quali rischi di natura giuridica si possono correre per mancata o inadeguata vigilanza?

Per il codice civile, la gestione ordinaria della emergenza, riguardante sia alunni sani, sia alunni con malattie croniche, va ricondotta al modello di comportamento del cosiddetto "pater familias", cioè secondo criteri di ordinaria e normale diligenza.

Il nostro ordinamento giuridico prevede anche forme di responsabilità per omissione, cioè anche per il mancato compimento di una condotta ritenuta dell'ordinamento come doverosa.

Il codice penale punisce non solo colui che cagiona un evento dannoso ma anche colui che non ha impedito il verificarsi dell'evento dannoso, per "omissione di soccorso".



L'insegnante nello svolgimento della sua attività (ruolo assunto contrattualmente) assume una posizione di garanzia nei confronti dell'alunno e gli spetta l'obbligo di vigilanza.

Alla luce di tutto ciò, il docente deve vietare l'uso di farmaci, di qualunque natura (aspirine, novalgina, tachipirina, antistaminici, pomate, ecc.), poiché la somministrazione dei farmaci agli alunni durante l'orario scolastico può avvenire solo per i farmaci salvavita o indispensabili, e nei casi autorizzati dai genitori e dal dirigente scolastico.

Nel caso di un incidente o emergenza chiamare immediatamente il 112 o il 118 e nel contempo informare i genitori. Se l'alunno presenta una patologia che richieda farmaci salvavita o indispensabili, e colui che lo assiste non è formato per la somministrazione di tali farmaci, su indicazioni precise e dettagliate dettate per telefono dall'operatore sanitario o dai genitori, deve somministrare il farmaco in attesa dei soccorsi per evitare che il danno si aggravi.

Non sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente Regolamento.

Rapporto di fiducia

La somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico avviene nel quadro di un rapporto di fiducia tra la Famiglia e il Personale scolastico, sulla base di disponibilità personale e volontaria di quest'ultimo ed è soggetta alle condizioni organizzative tipiche della vita scolastica (assenze del personale che ha dato la disponibilità alla somministrazione, supplenze, sostituzioni estemporanee).

Al verificarsi di tali evenienze verrà comunque effettuata la chiamata al numero di emergenza (112) e contattata la famiglia per procedere alla soluzione contingente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fugaro Monica
(Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005)